

Fondo di Solidarietà e posizione nel Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo

Coloro che cessano dal servizio per accedere al Fondo di solidarietà si trovano nella necessità di effettuare alcune scelte rispetto alla posizione di previdenza complementare maturata nel Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo (per brevità, di seguito, "Fondo Pensione"), senza tuttavia dover necessariamente procedere alla liquidazione della propria posizione individuale. Con questa nota si intende illustrare in maniera per quanto possibile schematica le varie opzioni esercitabili, in particolare sotto l'aspetto del regime fiscale.

■ **Mantenimento della posizione nel Fondo Pensione**

La posizione individuale può essere mantenuta presso il Fondo Pensione, provvedendo o meno a contribuire volontariamente alla stessa, riservandosi di richiedere il riscatto (totale o parziale) in qualsiasi momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro oppure la pensione complementare avendone maturato i requisiti di accesso (cfr. infra).

■ **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)**

La R.I.T.A. consiste nell'erogazione frazionata, con cadenza trimestrale, di un capitale accumulato nel Fondo Pensione fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, quindi fino al compimento dei 67 anni; in base ai requisiti illustrati nella tabella riportata di seguito, la durata del periodo di erogazione sarà di massimo 5 o 10 anni. Si fa presente che, essendo una liquidazione a rate, non possono essere erogate all'iscritto meno di 2 rate.

Spetta all'aderente valutare quanta parte del montante accumulato nella posizione individuale utilizzare per l'erogazione della R.I.T.A.: l'intera posizione oppure una percentuale inferiore a sua discrezione.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA R.I.T.A.	
1 – RITA PER CONTRIBUZIONE	2 – RITA PER INOCCUPAZIONE
a. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA b. 20 ANNI DI CONTRIBUZIONE NEL REGIME OBBLIGATORIO DI APPARTENENZA c. MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA ENTRO I 5 ANNI SUCCESSIVI (ETA' ANAGRAFICA COMPRESA TRA I 62 E I 67 ANNI) d. MATURAZIONE DI 5 ANNI DI PARTECIPAZIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	a. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA b. INOCCUPAZIONE SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE MAGGIORE DI 24 MESI c. MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA ENTRO I 10 ANNI SUCCESSIVI (ETA' ANAGRAFICA COMPRESA TRA I 57 E I 67 ANNI) d. MATURAZIONE DI 5 ANNI DI PARTECIPAZIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La porzione di montante destinata a R.I.T.A. continuerà ad essere mantenuta in gestione così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. L'importo della rata da erogare, pertanto, verrà ricalcolato di volta in volta e terrà quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante in gestione, potendo quindi subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari.

Regime fiscale

La parte imponibile della R.I.T.A. è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino al raggiungimento dell'aliquota minima del 9%. Le presenti aliquote vengono applicate all'intera posizione convertita in R.I.T.A., indipendentemente dal periodo fiscale nel quale le cifre sono state accantonate.

Se la data di iscrizione alla previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

Il percettore della R.I.T.A. ha comunque la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva in sede di dichiarazione dei redditi: in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.



Per saperne di più, consulta il DOCUMENTO SULLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A) e il DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE, disponibili nella sezione "Altri documenti del Fondo" del sito web <https://fondip.zurich.it/>

■ Liquidazione: riscatto, prestazione pensionistica complementare

Poiché l'accesso al Fondo di solidarietà è equiparato alle procedure di **mobilità**, l'Isritto può effettuare il **riscatto parziale del primo 50%** della posizione.

Il rimanente 50% della posizione potrà restare investito presso il Fondo Pensione, senza obblighi di contribuzione, oppure essere richiesto dall'Isritto con una delle seguenti modalità, al ricorrere dei relativi requisiti fissati dalla normativa:

- **riscatto per cause diverse.** In tal caso, la richiesta di riscatto totale può essere inoltrata sia alla cessazione dal servizio (quindi all'ingresso nel Fondo di solidarietà, dopo aver presentato il riscatto per mobilità del primo 50%), sia in un momento successivo ma precedente al pensionamento;
- **erogazione della prestazione pensionistica complementare** (tutto in rendita oppure mista capitale e rendita o tutto capitale, ove possibile). Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare (c.d. "anzianità di iscrizione"). Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea.



Per saperne di più, consulta il DOCUMENTO SULLE RENDITE, disponibile nella sezione "Altri documenti del Fondo" del sito web <https://fondip.zurich.it/>

Regime fiscale

Ai fini delle tipologie di liquidazione sopra indicate, l'applicazione della tassazione alle somme accumulate dall'Isritto nel Fondo Pensione dipende dai seguenti elementi:

Tipologia di iscrizione

Si distingue fra "vecchio iscritto" e "nuovo iscritto".

È "vecchio iscritto" colui che, prima del 28/4/1993, si è iscritto ad una forma di previdenza complementare istituita prima del 15/11/1992 e non abbiano mai riscattato tale posizione previdenziale.

Se invece si è iscritto alla previdenza complementare dopo il 28.4.1993 è "nuovo iscritto".

Periodi fiscali

Il montante accumulato nel corso della "vita previdenziale" dell'isritto viene tassato in base alle regole vigenti al momento in cui sono stati effettuati i versamenti dei contributi. Si distinguono pertanto tre periodi, per i quali valgono tipologie di tassazione diverse:

- M1: fino al 31/12/2000
- M2: dall'1/1/2001 al 31/12/2006
- M3: dall'1/1/2007

Aliquote fiscali

Si veda quanto specificato nelle tabelle riepilogative sottostanti.

Tabelle riepilogative

VECCHI ISCRITTI

CAUSALE RISCATTO	MISURA DELLA POSIZIONE	PERIODO M1	PERIODO M2	PERIODO M3
<i>R.I.T.A.</i>	100% o % diversa indicata dall'iscritto	Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%)**	Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%)**	Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%)**
<i>MOBILITA'</i>	primo 50%	Aliquota TFR (minimo 23%)	Aliquota interna al FONDO (minimo 23%)	Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%)**
<i>CAUSE DIVERSE</i>	secondo 50% durante il FdS	Aliquota TFR (minimo 23%)	Tassazione ORDINARIA*	Aliquota del 23%
<i>PRESTAZIONE PREVIDENZIALE</i>	secondo 50% o 100%	Aliquota TFR (minimo 23%)	Aliquota interna al FONDO (minimo 23%)	Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%)** con verifica dell'eventuale obbligo di rendita

NUOVI ISCRITTI

CAUSALE RISCATTO	MISURA DELLA POSIZIONE	PERIODO M1	PERIODO M2	PERIODO M3
<i>R.I.T.A.</i>	100% o % diversa indicata dall'iscritto	Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%)**	Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%)**	Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%)**
<i>MOBILITA'</i>	50%	Aliquota interna al FONDO (minimo 23%)	Aliquota interna al FONDO (minimo 23%)	Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%)**
<i>CAUSE DIVERSE</i>	50%	Aliquota interna al FONDO (minimo 23%)	Tassazione ORDINARIA*	Aliquota del 23%
<i>PRESTAZIONE PREVIDENZIALE</i>	secondo 50% o 100%	Aliquota interna al FONDO (minimo 23%)	Aliquota interna al FONDO (minimo 23%)	Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%)** con verifica dell'eventuale obbligo di rendita

*Tassazione ordinaria: a differenza degli altri regimi di tassazione, le somme assoggettate a tassazione ordinaria fanno cumulo con eventuali ulteriori redditi percepiti nell'anno del riscatto. Si segnala che l'assegno di solidarietà è assoggettato a tassazione ordinaria.

** L'aliquota del 15%, viene ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino al raggiungimento dell'aliquota minima del 9%.



Per saperne di più, consulta il DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE, disponibile nella sezione "Altri documenti del Fondo" del sito web <https://fondip.zurich.it/>

■ **Trasferimento**

Si ricorda, inoltre, che, in alternativa alle varie forme di liquidazione, la posizione individuale può anche essere trasferita ad altra forma di previdenza complementare, con esenzione da ogni onere fiscale.